Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 18 aprile 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1979.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Trebbiano di Aprilia », « Sangiovese di Aprilia » e « Merlot di Aprilia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 13 maggio 1966, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Trebbiano d'Aprilia », « Merlot di Aprilia » e « Sangiovese di Aprilia » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 4 giugno 1979;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati avverso il parere ed alla proposta del comitato nazionale sopracitato;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche del vino in discorso ed alle situazioni tradizionali di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Trebbiano di Aprilia », « Merlot di Aprilia » e « Sangiovese di Aprilia », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1966, è sostituito per intero con il testo di cui appresso, le cui norme entrano in vigore a decorrere dal 1° novembre 1979.

Disciplinare di produzione dei vini D.O.C. « Trebbiano di Aprilia », « Sangiovese di Aprilia » e « Merlot di Aprilia », oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1966.

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Aprilia » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata « Aprilia » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Trebbiano, Merlot e Sangiovese è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno il 95% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di tali vini, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni a frutto di colore analogo le cui varietà risultano autorizzate alla coltura per la provincia e presenti nei vitigni in misura non superiore al 5 per cento.

In etichetta, in luogo della denominazione di origine controllata « Aprilia » accompagnata dal nome di vitigno può figurare il nome del vitigno seguito dalla specificazione « di Aprilia ».

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende: in provincia di Latina tutto il territorio comunale di Aprilia e parte di quello dei comuni di Cisterna e Latina ed in provincia di Roma parte del territorio comunale di Nettuno.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal punto d'incontro fra i confini amministrativi di Aprilia e di Cisterna con il confine della provincia di Roma, il limite sale lungo il confine provinciale di Roma, sino ad incontrare la ferrovia Roma-Napoli (incrocio della suddetta ferrovia con il Fosso delle Mole); segue quindi la ferrovia medesima fino al punto in cui la provinciale Nettuno-Cisterna sottopassa la strada ferrata. Da questo punto prosegue lungo la provinciale Nettuno-Cisterna fino a Borgo Montello e da qui all'intersezione della medesima provinciale con il fiume Astura; procede indi lungo il corso del fiume Astura fino all'intersezione del fiume medesimo con la strada Grugnole-Sant'Antonio. Da qui prosegue fino alle Grugnole e successivamente ai Tre Cancelli, procede quindi sino all'intersezione della strada Grugnole-Tre Cancelli-Palmolive con la provinciale Nettuno-Velletri per proseguire fino all'incrocio del confine tra le province di Roma e di Latina.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti di origine prevalentemente vulcanica, nonché quelli sedimentari alluvionali, con parziali, localizzate infiltrazioni silicee.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura tuttavia è consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata ai q.li 150 per il « Trebbiano », ai q.li 140 per il « Sangiovese » e il « Merlot ».

Fermo restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto di coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 per cento i limiti medesimi.

La resa dell'uva nei vini di cui all'art. 2 non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5 per il « Trebbiano di Aprilia », 11 per il « Sangiovese di Aprilia », 11,5 per il « Merlot di Aprilia ».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Trebbiano di Aprilia* »:

colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: vinoso con profumo caratteristico;
sapore: caratteristico, delicato di Trebbiano, armonico alcoolico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

« *Sangiovese di Aprilia* »:

colore: rosato più o meno carico;
odore: vinoso con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5°;
acidità totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

« *Merlot di Aprilia* »:

colore: rosso granato tendente talvolta al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: pieno, morbido, armonico di giusto corpo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e per l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di sottospecificazioni geografiche e toponomastiche veritiere che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Aprilia » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1979

PERTINI

MARCORA — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1980
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 238

(3214)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Agastril » 30 compresse, della ditta Medwerke S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 5956/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 1° aprile 1968, con il quale venne registrata al n. 17916 la specialità medicinale denominata « Agastril » 30 compresse, a nome della S.p.a. Medwerke, con sede in Roma, lungotevere Mellini, 33, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Agastril » 30 compresse, registrata al n. 17916 in data 1° aprile 1968, a nome della S.p.a. Medwerke, con sede in Roma, lungotevere Mellini, 33.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2870)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antinervosan » sciroppo, nella confezione flacone da 200 g, della ditta Umberto Cassina già in Milano, ed ora in Chiavari. (Decreto di revoca n. 5959/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 30 novembre 1959, con il quale venne registrata al n. 16137 la specialità medicinale denominata « Antinervosan » sciroppo, nella confezione flacone da 200 g a nome della ditta Umberto Cassina, con sede in Milano, via P. da Cortona n. 9, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta G. Ogna e figli con sede in Milano, via Farini, 63;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Antinervosan » sciroppo, nella confezione flacone da 200 g registrata al n. 16137, in data 30 novembre 1959 a nome della ditta Umberto Cassina, già con sede in Milano, via P. da Cortona n. 9, ed ora in Chiavari (Genova), via Ravaschieri, 1-A/16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2872)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Autorizzazione alla S.p.a. Compagnia Tirrena, in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami malattie, altri danni ai beni (limitatamente ai rischi guasti macchine, rischi di montaggio), bestiame, credito e tutela giudiziaria e relativa riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, ed in particolare l'art. 14, riguardante la estensione dell'autorizzazione ad altri rami;

Visti i decreti ministeriali con i quali la S.p.a. Compagnia Tirrena, con sede in Roma, fu autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami incendio, infortuni, responsabilità civile, trasporti, rischi impiego e infedeltà dei prestatori d'opera, furti, grandine, cristalli, aeronautica, film e cauzioni;

Vista la domanda della suddetta società diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami malattia, altri danni ai beni (limitatamente ai rischi guasti macchine, rischi di montaggio e bestiame), credito, tutela giudiziaria e relativa riassicurazione;

Visto il programma di attività e la relazione tecnica presentata con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private, nella seduta del 15 novembre 1979;

Decreta:

La S.p.a. Compagnia Tirrena, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami malattia, altri danni ai beni (limitatamente ai rischi guasti macchine, rischio di montaggio e bestiame), credito, tutela giudiziaria e relativa riassicurazione.

Roma, addì 18 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(3107)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Broncopulmo », nella confezione 10 fiale × 1 cc e 10 fiale × 2 cc, nonchè le categorie 10 supposte × g 3 adulti, 10 supposte × g 1,25 bambini e 30 pastiglie, della ditta Caber - Laboratorio biochimico, in Ravenna. (Decreto di revoca n. 5957/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 18 giugno 1948 e 5 aprile 1954, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 1376, 1376/A e 1376/B la specialità medicinale « Broncopulmo », nella confezione 10 fiale × 1 cc e 10 fiale × 2 cc nonché le categorie 10 supposte × g 3 adulti e 10 supposte × g 1,25 bambini e 30 pastiglie, a nome della ditta Caber - Laboratorio biochimico, con sede in Ravenna, via Trieste, 41, codice fiscale n. 00070340393, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene canfora e che l'uso di tale sostanza, e dei suoi derivati come analettici è da considerare superata, data anche l'assenza di dimostrazione controllata dell'efficacia terapeutica di tali prodotti e sulla base della recente letteratura internazionale sull'argomento;

Considerato che la ditta succitata ha richiesto la modifica di composizione del prodotto di cui trattasi;

Considerato, altresì, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 febbraio 1979, ha espresso parere favorevole alla revoca e non favorevole alla modifica di composizione richiesta;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata «Broncopulmo», nella confezione 10 fiale × 1 cc e 10 fiale × 2 cc nonché le categorie 10 supposte × g 3 adulti, 10 supposte × g 1,25 bambini e 30 pastiglie, registrate rispettivamente ai numeri 1376, 1376/A e 1376/B in data 18 giugno 1948 e 5 aprile 1954, a nome della ditta Caber - Laboratorio biochimico, con sede in Ravenna, via Trieste, 41, codice fiscale numero 0007034393.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2871)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Autorizzazione alla S.p.a. Winterthur, in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami assicurazioni marittime e trasporti, altri danni ai beni (limitatamente ai rischi guasti macchine, rischi di montaggio ed elettronica) e relativa riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, ed in particolare l'art. 14, riguardante la estensione dell'autorizzazione ad altri rami;

Visti i decreti ministeriali con i quali la S.p.a. Winterthur, con sede in Milano, fu autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami aeronautica automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità, civile autoveicoli, responsabilità civile terzi;

Vista la domanda della suddetta società diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami assicurazioni marittime e trasporti, altri danni ai beni, limitatamente ai rischi guasti macchine, rischi di montaggio elettronica e relativa riassicurazione;

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione dell'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private, nella seduta del 15 novembre 1979;

Decreta:

La S.p.a. Winterthur, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami assicurazioni marittime e trasporti, altri danni ai beni limitatamente ai rischi guasti macchine, rischi di montaggio ed elettronica e relativa riassicurazione.

Roma, addì 18 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(3105)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Autorizzazione alla S.m.a. Istituto Trentino-Alto Adige, in Trento, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo: altri danni ai beni (limitatamente ai rischi guasti alle macchine e rischi di montaggio) e relativa riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, ed in particolare l'art. 14, riguardante la estensione dell'autorizzazione ad altri rami;

Visti i decreti ministeriali con i quali la S.m.a. Istituto Trentino-Alto Adige, con sede in Trento, fu autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami; aeronautica, automobili, credito, cristalli, furto incendio, infortuni, malattia, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, grandine;

Vista la domanda della suddetta società diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo: altri danni ai beni limitatamente ai rischi guasti macchine e rischi di montaggio;

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private, nella seduta del 15 novembre 1979;

Decreta:

La S.m.a. Istituto Trentino-Alto Adige, con sede in Trento, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo: altri danni ai beni limitatamente ai rischi guasti macchine e rischi di montaggio e relativa riassicurazione.

Roma, addì 18 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(3108)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Alfacalcium », nella confezione 6 fiale × 10 cc, della ditta Fidap, in Catania. (Decreto di revoca n. 5941/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 27 aprile 1960, con il quale venne registrata al n. 314 la specialità medicinale denominata « Alfacalcium », nella confezione 6 fiale × 10 cc, a nome della ditta Fidap, con sede in Catania, corso Italia, 111, prodotto presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Alfacalcium », nella confezione 6 fiale × 10 cc, registrata al n. 314 in data 27 aprile 1960, a nome della ditta Fidap, con sede in Catania, corso Italia, 111.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2892)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Velas », nella confezione 20 confetti, della ditta Tramonti, in Pisa. (Decreto di revoca n. 5961/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 11 gennaio 1950, con il quale venne registrata al n. 2823 la specialità medicinale denominata « Velas », nella confezione 20 confetti a nome della ditta Tramontani, con sede in Pisa, via Rustichello da Pisa, 1, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la specialità medicinale denominata « Velas », nella confezione 20 confetti, registrata al n. 2823 in data 11 gennaio 1950, a nome della ditta Tramontani, con sede in Pisa, via Rustichello da Pisa, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2874)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1980.

Istituzione in San Pedro (California) di un vice consolato di seconda categoria.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in San Pedro (California) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Los Angeles e con la seguente circoscrizione territoriale: i comuni di San Pedro, Long Beach, Wilmington, Huntington Beach e Newport Beach.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1980

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1980
Registro n. 477 *Esteri, foglio n.* 257

(3019)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Alidase », nella confezione 1 flaconcino da 500 U e 6 flaconcini da 500 U, della ditta Searle e C. di Chicago Illinois (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma. (Decreto di revoca n. 5977/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 18 agosto 1954, con il quale venne registrata al n. 9219 la specialità medicinale denominata « Alidase », nelle confezioni 1 flaconcino da 500 U e 6 flaconcini da 500 U, a nome della ditta Searle e C. di Chicago Illinois (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via Salaria, 1259, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Alidase », nelle confezioni 1 flaconcino da 500 U e 6 flaconcini da 500 U, registrata al n. 9219 in data 18 agosto 1954, a nome della ditta Searle e C. di Chicago Illinois (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via Salaria, 1259.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2991)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calcioterpina », nella confezione flacone sciroppo da g 180, della ditta Laboratorio R. Rotondi, in Firenze, poi ceduta alla ditta Face di Cavasotto Sergio, in Genova. (Decreto di revoca n. 5978/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 28 maggio 1955, con il quale venne registrata al n. 9904 la specialità medicinale denominata « Calcioterpina », nella confezione sciroppo da g 180, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico R. Rotondi, con sede in Firenze, via Latini, 94, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, con scrittura privata in data 28 settembre 1967, registrata in Firenze il 6 ottobre 1962, è stata ceduta alla ditta A.F.I.S. del dott. Gualtiero Lucrezio, con sede in Calenzano, via dei Prati, 6, e da quest'ultima alla ditta Face di Cavasotto Sergio, con sede in Genova, via Davide Menini, 129, codice fiscale n. 00313750101 come da vendita fallimentare in data 22 aprile 1970, registrata a Empoli il 23 aprile 1970;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto contenente prodotti arsenicali come tonici e ricostituenti;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 dicembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calcioterpina », nella confezione flacone sciroppo da g 180, registrata al n. 9904 in data 28 aprile 1955, a nome della ditta Laboratorio R. Rotondi, con sede in Firenze, via Latini, 94, poi ceduta alla ditta A.F.I.S. del dott. Gualtiero Lucrezio, con sede in Calenzano, via dei Prati, 6, e poi ceduta alla ditta Face di Cavasotto Sergio, con sede in Genova, via Davide Menini, 129, codice fiscale n. 00313750101.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2990)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1980.

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla « Associazione produttori ortofrutticoli piemontesi - Piemonte Asprofrut », in Cuneo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i regolamenti (CEE) n. 159 del 25 ottobre 1966 e n. 1035 del 18 maggio 1972 recanti disposizioni per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165, concernenti organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1360 del 19 giugno 1978 recante disposizioni in merito alle associazioni dei produttori e le relative unioni;

Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;

Considerato che a norma dell'art. 7 di detta legge n. 674 con il riconoscimento, effettuato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge medesima, le associazioni dei produttori e relative unioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato;

Ritenuto che a norma dell'art. 12 della più volte citata legge n. 674/1978 le disposizioni della legge medesima si applicano alle associazioni del settore ortofrutticolo, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge n. 622/1967 e relativo regolamento di esecuzione dianzi citate;

Atteso che per quanto attiene al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di cui all'articolo 7 della legge n. 674/1978 sussiste la compatibilità con le disposizioni recate dalla legge n. 622/1967, le quali ultime demandano — art. 5 — l'accertamento dei requisiti per l'ammissione ai benefici a questo Ministero che vi provvede con proprio decreto, disponendo inoltre con lo stesso decreto l'iscrizione in apposito elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori;

Ritenuto che per le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, disciplinate dalla legge n. 622/1967, l'intervenuto accertamento dei requisiti e la conseguente iscrizione nell'apposito elenco nazionale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima configurano gli estremi di cui ai combinati disposti degli articoli 7 e 12 della legge numero 674/1978;

Considerato che nessun provvedimento di cancellazione dal predetto elenco nazionale è intervenuto nei confronti dell'Associazione produttori ortofrutticoli piemontesi - Piemonte Asprofrut, con sede in Cuneo, e che pertanto alla medesima è applicabile il disposto dei citati articoli 7 e 12 della legge n. 674/1978;

Decreta:

All'Associazione produttori ortofrutticoli piemontesi - Piemonte Asprofrut, con sede in Cuneo, iscritta al n. 41 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1980

Il Ministro: MARCORA

(2893)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Piemonte.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Piemonte che segnala il carattere eccezionale delle piogge torrenziali del 13, 14, 15 ottobre 1979 in vari comuni delle province di Cuneo, Novara, Vercelli e Torino; grandinate del 14 ottobre 1979 nelle province di Novara e Vercelli;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Cuneo - piogge torrenziali del 14, 15 ottobre 1979 nella zona Sinistra Stura.

Novara - piogge torrenziali del 13, 14, 15 ottobre 1979 nel territorio dei comuni di Crodo, Baceno, Crevoladossola, Montecrestese, Masera, Domodossola, Trontano, Villadossola, Beura Cardezza, Pallanzeno, Piedinulera, Pieve Vergonte, Vogogna, Anzola d'Ossola, Premosello, Ornavasso, Mergozzo, Trasquera, Varzo, Bognanco, Bannio Anzino, Calasca, Castiglione, Macugnaga, Ceppomorelli, Vanzone con S. Carlo, Antrona Schieranco, Seppiana, Viganella, Valstrona, Massiola, Loreglia, Germagno, Re, Villette, Malesco, Craveggia, S. Maria Maggiore, Druogno, Toceno, Cavaglio Spoccia, Cannobio, Gurro, Cursolo Orasso, Verbania, Fondo Toce, Quarna S., Massino Visconti, Maggiora; grandinata del 14 ottobre 1979 nel territorio del comune di Tornasco.

Vercelli - piogge torrenziali del 14 ottobre 1979 nel territorio dei comuni di Curino, Mongrando Occhieppo Inf., Occhieppo Superiore, Piode, Pollone, Sordevolo, Borgosesia, Praj, Quarona, Varallo, Graglia, Caresano, Casanova Elvo, Masserano, Pezzana, Ponderano, Roasio, Salussola, Vercelli, Verrone, Villanova B., Alagna, Boccioleto, Breia, Campertogno, Caprile Cellio, Cervatto, Civiasco, Coggiola, Cravagliana, Fobello, Guardabosone, Mosso S. Maria, Piedicavallo, Pila, Piode, Pollone, Quarona, Quittengo, Rossa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Sagliano, Micca, Scopa, Tavigliano, Valduggia Varallo, Veglio Mosso, Vocca, Mottalciata, Prarolo; grandinata del 14 ottobre 1979 nel territorio dei comuni di Carisio, Castelletto Cervo, Sostegno.

Torino - piogge torrenziali del 14, 15 ottobre 1979 nel territorio dei comuni di Noasca, Ceresole Reale, Locana, Sporone, Alpette, Frassinetto, Ribordone, Ronco Canavese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: MARCORA

(2939)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1980.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa « Azienda elettrica municipalizzata » del comune di Spoleto.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e sul trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e di norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la domanda in data 16 ottobre 1964, con la quale il comune di Spoleto ha chiesto, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica, giusta delibera n. 221 del 21 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1969, con il quale l'ENEL è stato autorizzato ad adottare i provvedimenti di sua competenza in ordine alla concessione di esercizio di attività elettriche, richiesta dal comune di Spoleto;

Vista la deliberazione n. 6620 del 19 dicembre 1969, con la quale il consiglio di amministrazione dell'ENEL ha respinto la domanda di concessione proposta dal comune di Spoleto;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, con il quale è stato disposto il trasferimento all'ENEL dell'Azienda elettrica municipalizzata di Spoleto;

Vista la decisione in data 17 giugno 1975, n. 604, con la quale il Consiglio di Stato ha annullato per difetto di motivazione il diniego di concessione espresso dall'ENEL con l'indicata deliberazione n. 6620 del 19 dicembre 1969 nonché l'anzidetto decreto ministeriale 10 marzo 1973 di trasferimento della citata Azienda elettrica municipalizzata;

Vista la delibera 7 febbraio 1980, n. 380, del consiglio di amministrazione dell'ENEL, da cui tra l'altro risulta che il comune ha rinunziato alla sopra indicata domanda di concessione 16 ottobre 1964 con effetto dal 10 marzo 1973, cioè dalla data del decreto di trasferimento annullato con la decisione 17 giugno 1975, n. 604, del Consiglio di Stato, nonché alla restituzione dell'azienda elettrica comunale;

Considerato che in esecuzione del menzionato decreto ministeriale 10 marzo 1973 i beni e rapporti giuridici dell'Azienda elettrica comunale di Spoleto sono stati presi in consegna dall'ENEL ed inseriti integralmente nella sua organizzazione;

Ritenuto che pertanto nulla osta alla conferma del trasferimento all'ENEL dell'impresa « Azienda elettrica municipalizzata » del comune di Spoleto;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Articolo unico

E' confermato il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e con decorrenza dal 10 marzo 1973, dell'impresa « Azienda elettrica municipalizzata » del comune di Spoleto.

Roma, addì 22 marzo 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(3171)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch, in Teramo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Villeroy & Boch, con sede legale in Teramo;

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1978, 20 settembre 1978, 16 gennaio 1979, 12 aprile 1979, 7 luglio 1979, 22 ottobre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 marzo 1978 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch, con sede legale in Teramo, è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, predisposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Teramo, Bellante, Giulianova e Mosciano.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3882)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 692/80 della commissione, del 18 marzo 1980, relativo alle domande di contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per programmi specifici concernenti operazioni collettive di irrigazione nel Mezzogiorno.

Pubblicato nel n. L 80 *del* 26 *marzo* 1980.

(71/C)

Regolamento (CEE) n. 693/80 della commissione, del 24 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 694/80 della commissione, del 24 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 695/80 della commissione, del 24 marzo 1980, che fissa, per la campagna 1980, i prezzi di riferimento dei pomodori.

Regolamento (CEE) n. 696/80 della commissione, del 24 marzo 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 697/80 della commissione, del 24 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 698/80 della commissione, del 24 marzo 1980, che modifica il tasso delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Pubblicati nel n. L 78 *del* 25 *marzo* 1980.

(72/C)

Regolamento (CEE) n. 699/80 della commissione, del 25 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 700/80 della commissione, del 25 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 701/80 della commissione, del 25 marzo 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 702/80 della commissione, del 25 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 703/80 della commissione, del 25 marzo 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 704/80 della commissione, del 25 marzo 1980, che modifica il tasso delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Pubblicati nel n. L 79 *del* 26 *marzo* 1980.

(73/C)

Regolamento (CEE) n. 705/80 della commissione, del 26 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 706/80 della commissione, del 26 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 707/80 della commissione, del 26 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 708/80 della commissione, del 26 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 709/80 della commissione, del 25 marzo 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 710/80 della commissione, del 26 marzo 1980, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 711/80 della commissione, del 26 marzo 1980, che proroga i regolamenti (CEE) n. 783/77, (CEE) n. 582/78 e (CEE) n. 558/79 che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1976, 1977 e 1978.

Regolamento (CEE) n. 712/80 della commissione, del 26 marzo 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per il raccolto 1979.

Regolamento (CEE) n. 713/80 della commissione, del 26 marzo 1980, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 649/80 che stabilisce le norme in base alle quali viene effettuata nella Comunità la registrazione delle importazioni di prodotti petroliferi, prevista dal regolamento (CEE) n. 1893/79.

Regolamento (CEE) n. 714/80 della commissione, del 26 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 715/80 del consiglio, del 26 marzo 1980, che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con la Repubblica di Cipro oltre la data di scadenza della prima fase dell'accordo di associazione.

Regolamento (CEE) n. 716/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di talune fibre tessili, della voce 56.04 della tariffa doganale comune, originarie di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 717/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di indumenti esterni per uomo e per ragazzo, della voce 61.01 della tariffa doganale comune, originari di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 718/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di vini di uve fresche, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originarie di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 719/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di vini liquorosi, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 720/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve secche, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie di Cipro.

Pubblicati nel n. L 81 *del* 27 *marzo* 1980.

(74/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 27 marzo 1980. Ripartizione tra i vari impieghi dei fondi recati dall'art. 29 della legge n. 675/77

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Considerato che l'art. 29, punto I, di detta legge, nell'autorizzare il conferimento al fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di 2.630 miliardi di lire nei quattro anni dal 1977 al 1980, ne prevede la destinazione al finanziamento di alcuni soltanto degli interventi posti dalla stessa legge a carico del fondo, senza fornire per gli altri indicazione alcuna;

Considerato che pertanto, per ciascuno di questi ultimi, occorre stabilire in relazione alla sua natura se la relativa spesa debba essere imputata allo stanziamento di cui alla lettera *a*) o alla lettera *b*) del punto I dell'art. 29, indicando altresì a quale stanziamento debbano affluire i mezzi provenienti dalle leggi abrogate con l'art. 17 della n. 675;

Considerato che, essendo chiara ed inequivocabile nella legge l'imputazione di tali voci di spesa ai mezzi di cui all'art. 29, punto I, non si rende necessario per l'adempimento di cui al precedente paragrafo un atto con valore di legge, essendo sufficiente allo scopo una delibera di questo comitato;

Considerata poi l'esigenza di procedere, tenuto conto dell'ammontare dei mezzi da destinare al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 16, 18, 19, 20 e 28 della legge n. 675 e di cui all'art. 23 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, alla definizione delle quote da assegnare, sugli stanziamenti di cui alle lettere *a*) e *b*), punto I, del citato art. 29, al finanziamento degli interventi di cui all'art. 3, comma settimo (nel testo modificato con decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23), all'art. 4 (con indicazione della riserva di mezzi per le imprese minori) ed all'art. 5 della legge n. 675;

Considerata infine l'esigenza, tenuto conto della limitata disponibilità di mezzi destinabili a valere sullo stanziamento di cui alla lettera *a*), punto I, dell'art. 29, all'erogazione dei mutui agevolati previsti dall'art. 4, comma primo, lettera *a*), della legge n. 675, di riconfermare il carattere straordinario ed aggiuntivo di tale forma di agevolazione rispetto al contributo in conto interessi su finanziamenti concessi da istituti di credito, stabilendo un collegamento tra tali due forme di intervento;

Udito il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. — Saranno imputate allo stanziamento di cui all'art. 29, punto I, lettera *a*), della legge n. 675 del 1977, oltre le voci di spesa espressamente indicate nello stesso art. 29, le voci seguenti:

A) Art. 3, comma settimo, della legge n. 675 e art. 6 del decreto-legge n. 23/1979 nel testo modificato dalla legge di conversione 29 marzo 1979, n. 91: agevolazioni (per quanto riguarda il contributo in conto capitale) in favore delle iniziative per nuovi impianti e per ampliamenti nel Mezzogiorno, conformi ai programmi finalizzati.

B) Art. 4, comma secondo, della legge n. 675: oneri per riqualificazione del personale.

C) Art. 16, comma terzo, della legge n. 675: spese per studi e per la gestione della legge.

D) Art. 19, comma sesto, della legge n. 675: contributi ai consorzi e società consortili fra imprese minori che costituiscano fondi di garanzia collettiva.

E) Art. 19, comma sesto, della legge n. 675: contributo in favore di consorzi, società consortili e consorzi di cooperative, volti a fornire servizi gestionali reali alle imprese minori nel Mezzogiorno.

F) Art. 20, comma terzo, lettera *d*), della legge n. 675: contributi al fondo centrale di garanzia presso il Mediocredito centrale.

G) Art. 28, comma secondo, della legge n. 675: contributo al fondo per la mobilità della manodopera.

H) Art. 23 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479: spese per studi e rilevazioni in tema di mobilità della manodopera e per il funzionamento della commissione centrale per l'impiego, delle commissioni regionali per la mobilità, ecc.

2. — Saranno imputati allo stanziamento di cui all'art. 29, punto I, lettera *b*), della legge n. 675 del 1977, oltre le voci di spesa espressamente indicate nello stesso art. 29, i contributi in conto canoni per operazioni di leasing di cui all'art. 8 della legge anzidetta.

3. — Affluiranno allo stanziamento della lettera *b*) di cui al precedente art. 2, i mezzi residui provenienti dalle leggi abrogate a norma dell'art. 17 della legge n. 675/1977.

4. — Dei mezzi conferiti al fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale ai sensi dell'art. 29, punto I, lettera *a*), della legge n. 675 sarà destinata:

a) agli interventi in favore delle piccole e medie imprese una quota (pari al 20% dello stanziamento) di md. 436

b) agli interventi in favore delle imprese maggiori una quota di . . . . » 620

c) agli interventi in favore di iniziative per nuovi impianti e ampliamenti nel Mezzogiorno una quota di . . . . » 150

5. — Dei mezzi conferiti al fondo ai sensi dell'art. 29, punto I, lettera *b*), della legge n. 675 sarà destinata:

a) agli interventi in favore delle piccole e medie imprese una quota (pari al 20% del limite di spesa) di md. 90

b) agli interventi in favore delle imprese maggiori una quota di . . . . » 252

c) agli interventi in favore di iniziative per nuovi impianti e ampliamenti nel Mezzogiorno una quota di . . . . » 45

Nelle stesse proporzioni saranno ripartite le annualità di cui all'ultimo comma del punto I del citato art. 29.

6. — L'ammontare del mutuo agevolato di cui all'art. 4, comma primo, lettera *a*), della legge n. 675/1977 non potrà essere superiore al 50% dell'ammontare del finanziamento concesso, per la stessa iniziativa, da istituti di credito mobiliare con contributo sugli interessi ai sensi del comma primo, lettera *b*), del citato art. 4.

7. — Nel corso della realizzazione dei progetti di investimento assistiti dalle agevolazioni di cui al comma primo, lettere *a*) e *b*), dell'art. 4 della legge n. 675, le erogazioni saranno via via effettuate dagli istituti di credito nella stessa misura percentuale rispetto all'ammontare del mutuo agevolato e del finanziamento.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(3832)

Deliberazione 27 marzo 1980. Accertamento della sussistenza della crisi occupazionale nel comune di Milazzo

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una grave crisi occupazionale nel comune di Milazzo;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi occupazionale;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nel comune di Milazzo.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(3833)

Deliberazione 27 marzo 1980. Accertamento della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale per un gruppo di società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:

1) Società cooperativa Cofar di Ravenna;
2) S.r.l. S.I.L.A. - Società industria laterizi e affini di Mileto (Catanzaro);
3) S.p.a. Si.Re. - Siracusa resine di Contrada Targia (Siracusa);
4) S.p.a. N.I.A.V. di Potenza;
5) S.p.a. I.Vig. - Industrie Viggiano di Potenza;
6) S.p.a. Plastica industriale lucana. (PIL), con sede in Potenza;
7) S.p.a. Eternit, stabilimento di Bagnoli (Napoli);
8) S.r.l. Cooperativa costruttori, con sede in Argenta (Ferrara), stabilimento Cer-Com di Portogaribaldi;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(3834)

Deliberazione 27 marzo 1980. Accertamento della sussistenza della crisi aziendale per un gruppo di società

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Officine Calcagno di Giammoro (Messina);
2) S.p.a. Realtur di Manfredonia;
3) S.p.a. Gover di Firenze;
4) ditta I.M.P.A. S.n.c. - Industria mobili prefabbricati affini - F.lli Tortoriello di Napoli;
5) S.p.a. Benaglia di Anzola Emilia (Bologna);
6) S.p.a. Caser, con sede in Pavia e stabilimenti a Pavia e Cura Carpignano;
7) S.p.a. Sarda Comes di Macchiareddu (Cagliari);
8) ditta Deo S.n.c., con sede in Napoli;
9) S.p.a. Vulsinea di Grotte di Castro (Viterbo);
10) S.p.a. Sidus - Istituto biochimico nazionale di Roma;
11) S.p.a. Tomasa di Iglesias (Cagliari);
12) ditta Presint S.r.l. di Casoria (Napoli), in liquidazione;
13) S.p.a. Alfa Columbus di Lastra a Signa (Firenze);
14) S.p.a. Santipasta - Molini pastificio Ettore Santi di Bologna;
15) ditta Camiceria Dial di Bari;
16) S.p.a. Fatam International, in liquidazione, con sede in Brugnato (La Spezia);
17) S.p.a. Officine e fonderie OMEC di Piediripa (Macerata);
18) S.n.c. I.V.A.M. di Prisco (Caserta);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(3835)

Deliberazione 27 marzo 1980. Accertamento della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nel comune di Azzano Decimo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione di crisi economica delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nel comune di Azzano Decimo (Pordenone) e le proposte per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore calzaturiero nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nel comune di Azzano Decimo (Pordenone) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(3836)

Deliberazione 27 marzo 1980. Accertamento della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario-cartotecnico operanti nel comune di Nembro.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore cartario-cartotecnico del comune di Nembro (Bergamo) e le proposte per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore cartario-cartotecnico nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario-cartotecnico operanti nel comune di Nembro (Bergamo) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(3837)

Deliberazione 27 marzo 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Harry's moda.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Harry's moda, con sede in Lecce e stabilimento a Surbo (Lecce);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Harry's moda, con sede in Lecce e stabilimento a Surbo (Lecce);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Harry's moda, con sede in Lecce e stabilimento a Surbo (Lecce), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Harry's moda, con sede in Lecce e stabilimento a Surbo (Lecce).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(3838)

Deliberazione 27 marzo 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Zanasi Nigris.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zanasi Nigris di Ozzano Emilia (Bologna);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Zanasi Nigris di Ozzano Emilia (Bologna);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Zanasi Nigris di Ozzano Emilia (Bologna), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Zanasi Nigris di Ozzano Emilia (Bologna).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(3839)

Deliberazione 27 marzo 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Litton Italia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Litton Italia di Pomezia;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Litton Italia di Pomezia;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Litton Italia di Pomezia, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Litton Italia di Pomezia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(3840)

Deliberazione 27 marzo 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. La Metalli industriale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Campotizzoro (Potenza);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società La Metalli industriale, stabilimento di Campotizzoro (Potenza);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Campotizzoro (Potenza), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Campotizzoro (Potenza).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(3841)

Deliberazione 27 marzo 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Genal.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Genal, con sede in Catania, stabilimento di Castelvetrano (Trapani);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Genal, con sede in Catania, stabilimento di Castelvetrano (Trapani);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Genal, con sede in Catania, stabilimento di Castelvetrano (Trapani), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Genal, con sede in Catania, stabilimento di Castelvetrano (Trapani).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(3842)

Deliberazione 27 marzo 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Wassermann.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Wassermann, con sede e stabilimento in Milano;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Wassermann, con sede e stabilimento in Milano;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Wassermann, con sede e stabilimento in Milano, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Wassermann, con sede e stabilimento in Milano.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(3843)

Deliberazione 27 marzo 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della ditta ARIM.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta ARIM - Azienda romagnola industria manufatti, con sede in Ravenna;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società ARIM - Azienda romagnola industria manufatti, con sede in Ravenna;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della ditta ARIM - Azienda romagnola industria manufatti, con sede in Ravenna, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della ditta ARIM - Azienda romagnola industria manufatti, con sede in Ravenna.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(3844)

Deliberazione 27 marzo 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Officine meccaniche associate.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate di Vibo Valentia Marina (Catanzaro);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società O.M.A. - Officine meccaniche associate di Vibo Valentia Marina (Catanzaro);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate di Vibo Valentia Marina (Catanzaro), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate di Vibo Valentia Marina (Catanzaro).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(3845)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Affidamento al Banco di Sardegna della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Marrubiu.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 31 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Marrubiu (Oristano), non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Marrubiu (Oristano), è affidata al Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Governatore: CIAMPI

(3567)

REGIONE LOMBARDIA

Rettifica alla deliberazione della giunta regionale relativa all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Cormano.

Con deliberazione della giunta regionale 13 febbraio 1980, n. 29463, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la rettifica alla delibera della giunta regionale 26 giugno 1979, n. 24270, di approvazione del piano regolatore generale del comune di Cormano (Milano).

(3668)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 1 del 4 aprile 1980, sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

Bando n. 203.1.25 (scadenza 3 giugno 1980)

Bando di concorso a venticinque borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 209.1.32 (scadenza 3 giugno 1980)

Bando di concorso a trenta borse di studio per laureandi, da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche presso istituti e laboratori italiani.

Bando n. 203.2.11 (scadenza 3 giugno 1980)

Bando di concorso a sedici borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche - struttura della materia, biofisisa, elettronica quantistica, fisica del plasma.

Bando n. 203.2.12 (scadenza 9 giugno 1980)

Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche - settori: astronomia, fisica cosmica, geofisica, informatica.

Bando n. 203.3.13 (scadenza 3 giugno 1980)

Bando di concorso a venti borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze chimiche.

Bando n. 203.12.15 (scadenza 3 giugno 1980)

Bando di concorso a diciassette borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori esteri, per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato «Laser di potenza».

(3999)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ulteriore proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quattordici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1980-81.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1980, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quattordici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1980-81, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1980, registro n. 3 Difesa, foglio n. 293, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47 del 18 febbraio 1980;

Visto l'art. 5 del suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1980, con il quale è prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra;

Ritenuto che, dato il limitato numero di domande pervenute, è interesse dell'amministrazione prorogare ulteriormente il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quattordici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1980-81, di cui al decreto ministeriale 18 gennaio 1980, è prorogato al 3 maggio 1980.

Roma, addì 15 aprile 1980

Il Ministro: LAGORIO

(4027)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Donati Cori Giancarlo, nato a Firenze il 14 giugno 1943 . . . . punti 88 su 100
2) Russo Francesco, nato a Giugliano il 15 giugno 1932 . . . . » 88 »
3) Bernardi Giulietta, nata a Castello di Serravalle il 3 gennaio 1939 . . . . . » 87 »
4) Giorgi Antonio, nato a Fermignano il 2 gennaio 1943 . . . . » 85 »
5) Negroni Maria Angela, nata a Bologna il 6 maggio 1941 . . . . » 85 »
6) Palmieri Antonio, nato a S. Maria Capua Vetere il 13 luglio 1937 . . . . . » 85 »
7) Tendi Enrico, nato a Firenze l'8 aprile 1943 » 85 »
8) Ferrera Giovanni, nato a Ragusa il 26 marzo 1942 . . . . » 84 »
9) Liconti Mario, nato a Reggio Calabria il 25 febbraio 1939 . . . . » 83 »
10) Mecucci Ernesto, nato a Roma il 22 gennaio 1942 . . . . » 83 »
11) Polese Remaggi Giovanni, nato a Cascina il 9 agosto 1943 . . . . » 83 »
12) Rinaldi Luigi, nato a Cassine il 22 novembre 1922 . . . . » 83 »
13) De Re Pietro, nato a Udine il 28 giugno 1935 » 82 »
14) Salico Gian Ilo, nato a Saint Vincent il 15 marzo 1940 . . . . » 81 »
15) Agresta Luisa, nata a Seminara il 1° agosto 1943 . . . . » 80 »
16) Lovato Alessandro, nato a Cologna Veneta il 27 novembre 1931 . . . . . . » 79 »
17) Manieri Vera, nata a Nardò il 4 marzo 1930 » 78 »
18) Pagliula Francesco, nato a Melissano il 13 marzo 1938 . . . . » 78 »
19) Perina Francesco, nato a Verona il 27 marzo 1942 . . . . » 78 »

20) Perin Paolo, nato a Massanzago il 13 agosto 1940 punti 78 su 100
21) Rocco Tito, nato a Trieste l'8 dicembre 1942 » 78 »
22) Moro Maria Luisa, nata a Gorizia il 23 marzo 1930 » 77 »
23) Ugo Francesca, nata a Torino l'11 novembre 1930 » 77 »
24) Bonaccorso Concetta, nata a Messina il 30 luglio 1935 » 76 »
25) Lavatelli Filippo, nato a Sozzago il 2 giugno 1937 » 76 »
26) Riva Carlo, nato a Torino l'11 marzo 1942 . » 76 »
27) Simonini Alessandro, nato a Barga il 19 agosto 1944 » 76 »
28) Aceto Vittorio, nato a Bari il 2 febbraio 1943 » 75 »
29) Amendola Maria Assunta, nata ad Amalfi il 18 novembre 1932 . » 75 »
30) Ancona Rocco, nato a Triggiano il 22 novembre 1940 » 75 »
31) Azzarà Carmelo, nato a Melito Porto Salvo il 15 settembre 1933 » 75 »
32) Catani Federico, nato a Bergamo il 23 marzo 1941 » 75 »
33) Chimenti Alberto, nato a Fucecchio il 17 maggio 1941 » 75 »
34) Cianci Gaetano, nato a Fiumara il 12 luglio 1934 » 75 »
35) Coccia Mario, nato ad Agerola il 25 marzo 1939 » 75 »
36) La Spina Vincenzo, nato a Castel di Judica il 18 agosto 1938 . » 75 »
37) Marabini Alessandra, nata a Genova il 24 marzo 1930 » 75 »
38) Mussi Tiziano, nato a Bologna l'8 settembre 1941 » 75 »
39) Nucci Remo, nato a Sorano il 2 agosto 1941 » 75 »
40) Perelli Roberto, nato a Roma il 10 dicembre 1938 » 75 »
41) Piucci Bruno, nato ad Assisi il 30 agosto 1941 » 75 »
42) Poliani Maria Paola, nata a Monza il 25 febbraio 1944 » 75 »
43) Rinella Giovanni, nato a Canosa di Puglia il 28 gennaio 1941 » 75 »
44) Sorio Olivo, nato a Mozzecane il 19 agosto 1939 . » 75 »
45) Stigliano Maddalena, nata a Nova Siri il 21 febbraio 1944 » 75 »
46) Talone Evelino, nato a Roma il 22 dicembre 1940 » 75 »
47) Torrigiani Amelia, nata a Milano il 21 luglio 1931 » 75 »
48) Varalda Pietro, nato a Vercelli il 14 luglio 1939 . » 75 »
49) Ricucci Matteo, nato a Rodi Garganico l'11 febbraio 1940 » 74 »
50) Centra Annunziata, nata a Foggia l'8 ottobre 1938 » 73 »
51) Pascolini Ugo, nato ad Assisi il 22 febbraio 1942 » 73 »
52) Rossi Maria Grazia, nata a Capolona il 2 settembre 1937 » 73 »
53) Salis Carlo, nato ad Ozieri il 21 agosto 1941 » 73 »
54) Grasso Salvatore, nato a Siena il 27 febbraio 1943 » 72 »
55) Lauri Gabriele, nato a Massignano il 28 febbraio 1940 » 72 »
56) Santagada Giuseppina, nata a Frascineto il 18 marzo 1941 » 72 »
57) Fortini Remo, nato a Viterbo il 23 marzo 1942 » 70 »
58) Gasperetti Pier Luigi, nato a Cutigliano il 16 marzo 1939 » 70 »
59) La Rocca Drusiana, nata a Napoli il 18 dicembre 1931 » 70 »
60) Marugj Maria Benedetta, nata ad Apice l'11 agosto 1941 » 70 »
61) Morelli Goffredo, nato a Roma il 18 novembre 1937 » 70 »
62) Passarella Antonino, nato a Venezia il 22 dicembre 1929 » 70 »
63) Pelaggi Rodolfo, nato a Catanzaro il 9 gennaio 1936 . . . » 70 »
64) Portesi Eugenio, nato a Brescia il 20 aprile 1942 . . . . punti 70 su 100
65) Romani Romano, nato a Pesaro il 9 dicembre 1937 . . . . » 70 »
66) Soave Luigi, nato a Vercelli il 5 giugno 1927 » 70 »
67) Solinas Pier Luigi, nato a Sassari il 3 gennaio 1942 . . . . » 70 »
68) Tosetti Luciano, nato ad Asti il 7 febbraio 1942 . . . . » 70 »
69) Vallomy Lucina, nata a Conegliano il 15 agosto 1944 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3212)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Boccuni Nicola, nato a Taranto il 2 luglio 1945 . . . . punti 100 su 100
2) Giorgetti Piergiorgio, nato a Castelfranco Emilia il 18 agosto 1946 . . . . . » 100 »
3) Marozzi Paola, nata a Monteprandone il 28 novembre 1944 . . . . » 100 »
4) Ceccarelli Claudia, nata a Siena il 2 novembre 1946 . . . . » 90 »
5) Grasso Angelo, nato a Palermo il 9 maggio 1946 . . . . » 90 »
6) Maira Giovanni, nato a Brescia il 29 marzo 1946 . . . . » 90 »
7) Casara Mario, nato ad Abano Terme il 18 giugno 1946 . . . . » 85 »
8) Pasquotti Giampirro, nato a Sacile il 28 ottobre 1942 . . . . » 85 »
9) Santolicandro Annamaria, nata a Cascina l'8 settembre 1943 . . . . » 85 »
10) Gerundini Gherardi Paolo, nato a Legnano il 25 dicembre 1946 . . . . . . » 80 »
11) Di Felice Alessandro, nato a Miglianico di Chieti il 10 febbraio 1945 . . . . » 75 »
12) Di Lorenzo Innocenzo, nato a Catania il 1° febbraio 1948 . . . . » 75 »
13) Limido Graziano, nato a Gallarate il 10 ottobre 1946 . . . . » 75 »
14) Moscatelli Giovanni, nato a Cesena il 22 aprile 1948 . . . . » 75 »
15) Tarchi Roberto, nato a Firenze il 24 febbraio 1946 . . . . » 75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3195)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso di rettifica

Nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 23 ottobre 1979, nel quale sono stati pubblicati i seguenti concorsi, indetti con decreti ministeriali del 18 dicembre 1978:

concorso, per esami e per titoli, a tre posti di addetto di laboratorio in prova per i laboratori di biologia e microbiologia nel ruolo del personale della carriera di concetto;

concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di addetto di laboratorio in prova per i laboratori di strumentazione elettronica, raccolta, programmazione ed elaborazione dati; fonotecnica ed elettronica nel ruolo del personale della carriera di concetto;

concorso, per esami e per titoli, a due posti di addetto di laboratorio in prova per i laboratori di tecniche radiologiche nel ruolo del personale della carriera di concetto;

concorso, per esami e per titoli, a tredici posti di addetto di laboratorio in prova per i laboratori di fotografia, fotometria, fotogrammetria, tecniche ottiche ed elettroniche di registrazione di immagini nel ruolo del personale della carriera di concetto;

concorso, per esami e per titoli, a sei posti di addetto di laboratorio in prova per i laboratori di chimica, di prove sui materiali e di tecnologia nel ruolo del personale della carriera di concetto;

concorso, per esami e per titoli, a due posti di addetto di laboratorio in prova per i laboratori di fisica, fisica e controlli ambientali nel ruolo del personale della carriera di concetto;

all'art. 3 « Presentazione delle domande. Termini e modalità », terzo comma, lettera *c)* di ciascun bando, in luogo di « ... nel caso che abbiano superato il *quarantesimo* anno di età... », leggasi: « ... nel caso che abbiano superato il *trentacinquesimo* anno di età... ».

(3858)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia plastica dermatologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia plastica dermatologica presso l'istituto « S. Maria e S. Gallicano ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale - ripartizione personale dell'ente in Roma.

(1359/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(1366/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1979, n. **63.**

Ordinamento dell'unità sanitaria locale. Attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 22 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Principi

La Regione e gli enti locali della Toscana realizzano la tutela e la promozione della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

Soggetti titolari della gestione dei servizi sanitari

Le associazioni intercomunali di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37 e le comunità montane esercitano le funzioni attribuite ai comuni dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, mediante strutture operative denominate unità sanitarie locali corrispondenti agli ambiti territoriali di cui all'art. 1, comma primo, della citata legge regionale.

Nelle aree di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, le suddette funzioni sono esercitate dal comune di Firenze e dalle ulteriori associazioni di comuni previste dall'art. 11 della medesima legge, tramite le corrispondenti unità sanitarie locali.

I soggetti di cui ai precedenti commi sono indicati nei successivi articoli della presente legge con l'espressione « comuni singoli o associati ».

Titolo II

PIANO SANITARIO REGIONALE

Art. 3.

Attuazione del servizio sanitario regionale

La Regione e gli enti locali operano le scelte di politica sanitaria secondo il metodo della programmazione pluriennale e della più ampia partecipazione democratica.

Il piano sanitario regionale fissa, in riferimento alle funzioni indicate nel successivo art. 6 e in attuazione del piano sanitario nazionale, obiettivi e priorità, tipologie e criteri di organizzazione dei servizi, standards delle prestazioni e risorse finanziarie.

Il piano sanitario regionale tiene conto degli obiettivi del programma regionale di sviluppo.

Con la legge di approvazione del piano sanitario regionale sono fissate le procedure per la formazione del piano successivo, garantendo la partecipazione degli enti locali, delle formazioni sociali, delle organizzazioni sindacali, e degli altri enti e organismi di cui all'art. 11, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La legge di approvazione del piano sanitario regionale determina altresì le modalità e le procedure per la verifica della attuazione e per l'aggiornamento del piano medesimo.

Art. 4.
Concorso alla formazione del piano sanitario nazionale

Sulla base delle relazioni annuali di cui all'art. 24 e degli indirizzi espressi dal consiglio regionale in base all'art. 25, il presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta medesima, presenta al consiglio regionale, entro il mese di aprile dell'ultimo anno di validità del piano sanitario nazionale, una relazione sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale e sugli obiettivi e le linee di politica sanitaria rilevanti ai fini della formazione del successivo piano sanitario nazionale.

Art. 5.
Informazione

Al fine di conseguire un organico processo di programmazione, la Regione, nell'ambito dei programmi previsti dall'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fornisce ai comuni singoli o associati le informazioni occorrenti alla predisposizione dei programmi pluriennali di attività alla verifica della loro attuazione e alla gestione dei servizi sanitari.

La Regione comunica inoltre alle province i dati necessari agli adempimenti di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Titolo III
UNITA' SANITARIA LOCALE

Art. 6.
Compiti dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale è il complesso unificato dei servizi finalizzati all'esercizio delle funzioni dei comuni in materia sanitaria.

L'unità sanitaria locale provvede in particolare:

a) all'educazione sanitaria;

b) all'igiene dell'ambiente;

c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;

h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;

i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;

l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

m) alla riabilitazione anche ai fini del reinserimento sociale;

n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;

o) all'igiene della produzione, elaborazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamenti e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;

q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al Servizio sanitario nazionale con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera *z*) dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

r) alla formazione permanente del personale nel rispetto delle competenze dello Stato nonché delle norme e della programmazione regionale.

Art. 7.
Funzioni delegate

Le funzioni amministrative delegate alla Regione, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono sub-delegate ai comuni che le esercitano mediante le unità sanitarie locali, attenendosi ai criteri e alle direttive stabilite dalla Regione, anche al fine di dare attuazione agli indirizzi fissati dai competenti organi dello Stato.

Art. 8.
Distretti

I comuni singoli o associati articolano il territorio dell'unità sanitaria locale in distretti sanitari di base, per lo svolgimento integrato delle attività di primo livello e di pronto intervento.

Tali attività riguardano in particolare:

la prevenzione delle cause di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;

la prevenzione individuale e collettiva mediante prestazioni mediche e sanitarie;

la cura e la riabilitazione sia ambulatoriale che domiciliare;

l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini;

l'orientamento per le prestazioni non erogate a livello di base.

Le attività di cui ai precedenti commi sono svolte assicurando la unitarietà e la globalità degli interventi, e sono organizzate in modo da consentire l'accessibilità e la fruibilità da parte dell'utenza in ordine all'orario e alla sede di lavoro.

Nel distretto si realizza l'integrazione fra servizi sanitari e sociali.

Quando il distretto coincide con un comune o con una circoscrizione comunale, i comuni singoli o associati possono prevedere forme decentrate di gestione dei servizi di interesse locale, affidate al comune o al consiglio di circoscrizione, con predeterminazione di criteri direttivi e con onere di rendiconto.

Gli atti adottati nell'ambito delle gestioni decentrate sono imputati all'unità sanitaria locale.

Art. 9.
Criteri per la formazione dei distretti

Per l'articolazione del territorio in distretti, i comuni singoli o associati sono tenuti ad osservare, di norma, la coincidenza con i confini comunali o con le altre zonizzazioni territoriali sub-comunali, tenendo inoltre conto dei seguenti criteri:

la presenza di bisogni e di fasce di rischio per gruppi omogenei di popolazione;

l'effettiva fruibilità dei servizi da parte degli utenti e l'accessibilità dei medesimi in relazione alle caratteristiche geomorfologiche e all'assetto urbanistico del territorio;

l'efficienza tecnico-funzionale dei servizi;

la partecipazione ed il controllo popolare sulla efficacia dei servizi.

I comuni associati provvedono alla suddivisione del territorio in distretti su proposta del singolo comune e, comunque d'intesa con il medesimo.

Art. 10.
Servizi multizonali

La gestione dei servizi multizonali di cui all'art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è affidata all'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati.

Al fine di assicurare la partecipazione delle unità sanitarie locali interessate alla predisposizione dei programmi dei servizi multizonali, i comuni singoli o associati competenti per territorio promuovono una conferenza di programmazione con scadenza almeno annuale raccordata ai tempi di formazione e di aggiornamento del piano regionale e del bilancio di previsione dell'unità sanitaria locale nel cui territorio i servizi sono ubicati, onde fissare gli indirizzi, i criteri e i programmi di intervento.

La giunta regionale deve essere preventivamente informata della conferenza di cui al comma precedente.

Con successiva legge regionale saranno stabilite in via definitiva le norme di cui all'art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 11.
Partecipazione

I comuni singoli o associati, in attuazione dei principi fissati dall'art. 13, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 assicurano ampie forme di partecipazione, consultazione e informazione a livello di unità sanitaria locale e di distretto, prevedendo in particolare:

a) organismi di partecipazione con funzioni propositive e consultive composti di rappresentanti delle forze sindacali,

professionali, culturali e sociali operanti nell'unità sanitaria locale, nonché dai rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

b) forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alle attività del distretto e alla gestione sociale dei servizi.

Al fine di rendere effettiva la partecipazione, i comuni singoli o associati:

realizzano un articolato sistema informativo finalizzato a diffondere tra i cittadini la piena coscienza degli obiettivi e degli strumenti della riforma sanitaria, con particolare riferimento all'educazione sanitaria, agli aspetti epidemiologici, alla conoscenza delle cause delle malattie ed ai modi di prevenirle;

individuano idonei strumenti, facilmente accessibili, di pubblicizzazione dei provvedimenti di maggior rilievo adottati dalle unità sanitarie locali;

assicurano ai cittadini la possibilità di rivolgere petizioni agli organi di gestione per avanzare proposte o eventuali rilievi in merito all'erogazione delle prestazioni.

Titolo IV

ORGANI DI GESTIONE

Art. 12.

Gestione dell'unità sanitaria locale

L'attività di gestione dell'unità sanitaria locale è svolta dall'assemblea, dal comitato di gestione e dal suo presidente.

Rimangono ferme le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale che a tal fine si avvale direttamente dei servizi delle unità sanitarie locali.

Art. 13.

Assemblea

L'assemblea è costituita:

a) dall'assemblea dell'associazione intercomunale di cui agli articoli 2 e 11 ovvero 20, ultimo comma, della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37;

b) dal consiglio della comunità montana, nel caso di cui all'art. 20, secondo comma, della citata legge.

Per le unità sanitarie locali interne al territorio di un comune, l'assemblea è costituita dal consiglio comunale che mantiene la facoltà di cui all'art. 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 14.

Compiti dell'assemblea

L'assemblea:

a) elegge il comitato di gestione;

b) fissa gli indirizzi per la formazione dei piani e dei programmi pluriennali di attività dell'unità sanitaria locale;

c) approva, in conformità del piano sanitario regionale, i programmi pluriennali di attività e gli altri atti di natura programmatica, compresi quelli relativi ai servizi multizonali di cui al precedente art. 10;

d) approva il bilancio, le sue variazioni e il conto consuntivo;

e) approva gli atti che comportano impegni di spesa a carattere pluriennale;

f) approva le convenzioni concernenti l'organizzazione e l'utilizzazione di servizi e strutture;

g) approva il rendiconto trimestrale di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e la relazione annuale prevista dall'art. 49, quarto comma, della citata legge;

h) approva, in conformità al piano sanitario regionale, l'ordinamento dei servizi e la pianta organica del personale nonché gli atti di natura regolamentare;

i) delibera ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalle leggi vigenti.

Art. 15.

Comitato di gestione

Il comitato di gestione è composto da un numero di membri pari a:

tredici nel caso in cui la relativa assemblea sia formata da un numero di componenti non superiore a sessanta;

quindici nel caso in cui la relativa assemblea sia formata da un numero di componenti superiore a sessanta.

I membri del comitato di gestione sono eletti con voto limitato rispettivamente nel numero di otto e nove per la maggioranza di cinque e sei per le minoranze. Essi sono scelti in misura non inferiore al 50% fra i componenti dell'assemblea ovvero per i comitati di gestione delle unità sanitarie locali interne al territorio di un comune, anche fra i membri dei corrispondenti consigli circoscrizionali, eletti a suffragio diretto.

I componenti del comitato di gestione che non sono membri dell'assemblea, partecipano alle sedute di questa con diritto di parola.

Nel caso di cui all'art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 le funzioni del comitato di gestione sono esercitate dalla giunta della comunità montana e quelle di presidente, dal presidente della comunità montana stessa.

Art. 16.

Funzionamento del comitato di gestione

Il comitato di gestione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti. Uno o più componenti del comitato possono essere incaricati per seguire determinate attività, ivi comprese quelle multizonali, secondo le direttive fissate dal comitato stesso.

Art. 17.

Compiti del comitato di gestione

Il comitato di gestione:

a) nomina il presidente e il vice presidente a maggioranza assoluta dei componenti;

b) predispone i piani ed i programmi pluriennali di attività;

c) predispone il bilancio, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

d) predispone gli atti di natura programmatica, compresi quelli che comportino impegni di spesa pluriennali;

e) predispone la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni, in relazione alla organizzazione dei servizi;

f) predispone la relazione annuale sull'attività svolta;

g) predispone ed attua i programmi di attività dei servizi multizonali compresi nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale;

h) compie gli altri atti ad esso attribuiti dalle leggi vigenti.

Art. 18.

Presidente del comitato di gestione

In sede di prima applicazione della presente legge e, comunque, fino all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali, il presidente può essere eletto anche fra i membri del comitato di gestione non facenti parte dell'assemblea.

Art. 19.

Compiti del presidente del comitato di gestione

Il presidente del comitato di gestione ha la rappresentanza legale dell'unità sanitaria locale, convoca e presiede il comitato di gestione ed esercita ogni altra funzione conferitagli dalle leggi vigenti.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone le funzioni.

Il presidente trasmette ai sindaci le informazioni e le notizie rilevanti ai fini dei provvedimenti di loro competenza.

Art. 20.

Indennità al presidente del comitato di gestione

Al presidente del comitato di gestione compete una indennità di carica onnicomprensiva mensile di ammontare pari a quello previsto dalla vigente normativa per il sindaco di un comune con popolazione corrispondente a quella dell'unità sanitaria locale interessata.

Al vice presidente compete un'indennità mensile omnicomprensiva pari al 75% di quella assegnata al presidente.

Agli stessi compete inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da liquidarsi secondo quanto indicato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 21.

Indennità ai componenti del comitato di gestione

Agli altri componenti del comitato di gestione compete una indennità di carica mensile omnicomprensiva pari al 50% di quella assegnata al presidente ed inoltre il rimborso delle

spese effettivamente sostenute, da liquidarsi secondo quanto indicato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 22.
Cumulo di funzioni

Le indennità di carica di cui agli articoli precedenti non sono cumulabili con altre percepite quali titolari di cariche elettive presso enti pubblici e, qualora queste siano inferiori è dovuta la corresponsione della sola differenza.

Titolo V

DEI CONTROLLI

Art. 23.
Funzioni di verifica e di controllo dell'assemblea

L'assemblea verifica l'attuazione, da parte del comitato di gestione, delle deliberazioni da essa approvate a norma del precedente art. 14.

A tal fine il comitato di gestione trasmette all'assemblea, entro otto giorni dalla loro adozione, gli atti adottati in esecuzione delle suddette deliberazioni.

E' facoltà dell'assemblea disporre indagini conoscitive e verifiche sullo stato di attuazione dei piani, programmi e bilanci, secondo modalità da essa stabilite.

Art. 24.
Relazione trimestrale e annuale

Ogni trimestre il comitato di gestione trasmette all'assemblea una relazione sull'andamento della gestione.

Entro il mese di aprile di ogni anno, l'assemblea approva una relazione presentata dal comitato di gestione sui risultati della gestione, sui livelli delle prestazioni erogate e sulle principali esigenze manifestatesi nel corso dell'anno precedente e le trasmette al presidente della giunta regionale.

La relazione è redatta secondo criteri e modalità uniformi predisposti annualmente dalla giunta regionale, anche ai fini della verifica dell'efficienza della gestione.

La giunta regionale può richiedere ulteriori informazioni ad integrazione dei dati trasmessi.

Art. 25.
Relazione generale al consiglio regionale

Sulla base delle relazioni annuali di cui al precedente art. 24, il presidente della giunta regionale presenta al consiglio regionale, entro il mese di maggio dei primi due anni di validità del piano, una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari nella Regione, ai sensi dell'art. 49, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il consiglio regionale approva la relazione generale di cui al comma precedente, formulando eventuali indirizzi per la migliore attuazione delle finalità del piano sanitario regionale e indicazioni per le eventuali modifiche o integrazioni del piano sanitario nazionale.

Per il periodo successivo di validità del piano le informazioni di cui al primo comma sono contenute nella relazione generale indicata all'art. 4.

Art. 26.
Controllo sugli atti

Il controllo sugli atti dell'assemblea e del comitato di gestione è esercitato dalle sezioni decentrate del comitato regionale di controllo, competenti per territorio, integrate da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale, nelle forme previste dagli articoli 59 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dalla legge regionale 6 luglio 1972, n. 18.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

Art. 27.
Primo impianto dell'unità sanitaria locale

Il presidente della giunta regionale costituisce con proprio decreto le unità sanitarie locali. Nel caso delle associazioni intercomunali previste dalla legge 17 agosto 1979, n. 37 le unità sanitarie locali sono costituite con i provvedimenti di cui all'art. 12, quarto comma, della medesima legge.

Il presidente della giunta regionale, contestualmente ai suddetti provvedimenti, adotta, su conforme deliberazione del consiglio regionale, le disposizioni di cui agli articoli 61, terzo comma, e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'assemblea dell'associazione convocata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, elegge, nella sua prima riunione, il comitato di gestione, con precedenza rispetto alla nomina del presidente dell'associazione medesima, in deroga al disposto di cui al citato comma dell'art. 12.

Per il comune di Firenze il sindaco convoca il consiglio comunale per l'adempimento di cui al comma precedente.

Ove alla data del 31 dicembre 1979 non siano state costituite le associazioni intercomunali o non siano stati nominati i comitati di gestione, il consiglio regionale può nominare un collegio commissariale per la gestione dei servizi dell'unità sanitaria locale.

Il collegio commissariale assume i poteri degli organi da costituire.

Art. 28.
Primo piano sanitario regionale

La Regione adotta il primo piano sanitario regionale previa consultazione degli enti locali e delle formazioni sociali operanti sul territorio.

Titoli VII

NORME FINALI DI COORDINAMENTO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 29.
Gestione integrata dei servizi sanitari e sociali

I comuni associati di cui al precedente art. 2, esercitano le funzioni di competenza dei comuni o ad essi delegate nella materia dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Fino all'approvazione della legge di riforma dell'assistenza pubblica, le funzioni di cui al precedente comma sono esercitate secondo le norme, in quanto applicabili, previste dalle leggi regionali 7 aprile 1976, n. 15 e 12 marzo 1977, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni.

Ai fini dell'integrazione con i servizi sanitari, la gestione dei servizi sociali è effettuata dagli organi di cui al titolo IV della presente legge.

Art. 30.
Prestazioni erogabili dal singolo comune

Le assemblee dei comuni associati di cui all'art. 2 individuano, tenendo conto anche delle forme di decentramento previste dall'art. 8, penultimo comma, quali, tra le seguenti prestazioni, possono essere erogate dai singoli comuni, in deroga all'esercizio in forma associata previsto dall'articolo precedente:

interventi di sostegno economico;
assistenza domiciliare;
gestione delle strutture tutelari e residenziali per minori, anziani ed inabili in età lavorativa, con bacino di utenza comunale.

Art. 31.
Piano regionale dei servizi sociali

Con le stesse modalità di formazione e di aggiornamento del piano sanitario regionale, si provvede alla programmazione dei servizi sociali ai sensi dell'art. 25, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il piano regionale dei servizi sociali fa riferimento al triennio di validità del piano sanitario.

Il piano determina in particolare i criteri per l'assegnazione delle risorse ripartite dalla Regione destinate ad interventi sociali.

Art. 32.
Personale e beni destinati ai servizi sociali

Entro sessanta giorni dalla costituzione delle unità sanitarie locali, i comuni provvedono a mettere a disposizione dei comuni associati di cui all'art. 2, il personale, i beni e le attrezzature destinate ai servizi sociali alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli già messi a disposizione dei consorzi socio-sanitari previsti dalla legge regionale 20 agosto 1974, n. 50.

All'individuazione del personale e dei beni di cui al precedente comma, provvede il singolo comune interessato d'intesa con i comuni associati.

Il comune di Firenze individua il personale, i beni e le attrezzature da utilizzare nell'ambito delle zone, A, B, C, D, E dell'allegato *B* della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37.

Art. 33.

Finanziamenti dei servizi sociali

A decorrere dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali, i comuni provvedono a trasferire annualmente ai comuni associati di cui all'art. 2, le risorse finanziarie da adibirsi ai servizi sociali, in ammontare non inferiore alle risorse destinate dai singoli comuni a detti servizi, anche tramite i consorzi socio-sanitari, come risulta dall'ultimo bilancio di previsione approvato.

L'assemblea dei comuni associati propone annualmente ai singoli comuni la revisione della quota di finanziamento al fine di assicurare un adeguato livello dei servizi e di perequare le situazioni delle diverse aree interessate, tenuto conto anche delle maggiori assegnazioni sul fondo di cui all'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il comune di Firenze determina annualmente nel proprio bilancio di previsione gli stanziamenti da utilizzare nelle zone di cui alle lettere A, B, C, D, E dell'allegato *B* della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37.

Art. 34.

Gestione dei fondi

La gestione dei fondi per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 29 è tenuta distinta da quella relativa al fondo sanitario.

Art. 35.

Funzioni delle province in materia di assistenza sociale

Fino all'approvazione della legge di riforma dell'assistenza pubblica, allo scopo di garantire la gestione integrata degli interventi, le province, mediante la stipula di apposita convenzione, possono affidare ai comuni singoli o associati competenti per territorio, l'esercizio delle funzioni di residua competenza nel campo dell'assistenza sociale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 19 dicembre 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 novembre 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 17 dicembre 1979.

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1979, n. 64.

Modifica alla legge regionale n. 59/79 concernente l'istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario e disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del personale alle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 22 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 2, lettera *a*), della legge regionale n. 59/79 approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 ottobre 1979 è così sostituito:

a) enti ospedalieri, con esclusione di quello addetto ai servizi per la gestione dei beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinati a servizi igienici o sanitari o non inerenti comunque funzioni in materia igienica e sanitaria.

L'art. 12 della legge regionale n. 59/79 di cui al primo comma è abrogato.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 dicembre 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 13 novembre 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 15 dicembre 1979.

(2354)

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1979, n. 65.

Legge di bilancio. Variazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 28 *dicembre* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1979, n. 66.

Provvedimenti per l'acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 28 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini del miglioramento e potenziamento del sistema di trasporti pubblici della Toscana, la Regione destina la somma di L. 2.640.000.000 per acquisto di materiale rotabile da utilizzare per i trasporti collettivi.

I veicoli così acquistati entrano a far parte del patrimonio disponibile della Regione.

Art. 2.

I veicoli acquistati ai sensi della presente legge vengono assegnati dalla Regione in uso temporaneo agli enti ed aziende che esercitano i servizi, ferma restando per gli autobus l'immatricolazione a nome dei predetti esercenti ai sensi dell'art. 58, settimo comma, del decreto ministeriale 15 giugno 1959, n. 393.

L'atto di assegnazione di cui al primo comma dovrà prevedere l'obbligo, per gli enti od aziende assegnatari, della messa a disposizione dei veicoli per necessità urgenti ed imprevedibili relative a trasporti collettivi gestiti da altri enti o aziende.

L'atto di assegnazione disciplinerà altresì le modalità della messa a disposizione, dell'uso e dei rimborsi degli oneri conseguenti.

L'atto di assegnazione potrà altresì prevedere forme continuative di utilizzazione congiunta da parte di più enti o aziende dei veicoli acquistati ai sensi della presente legge, disciplinandone le modalità e la ripartizione degli oneri conseguenti.

I veicoli possono essere successivamente redistribuiti in relazione all'evoluzione delle esigenze dei servizi ed all'attuazione dei programmi di trasporto integrato. L'eventuale restituzione di uno o più veicoli, per diversa destinazione, dovrà essere richiesta dalla giunta regionale agli enti od aziende con un preavviso di almeno quattro mesi, riducibile fino ad un mese nel caso di sostituzione con altri di tipo più rispondente ai servizi da svolgere.

Art. 3.

La giunta regionale redigerà il programma degli acquisti ai sensi della presente legge sulla base dei criteri di assegnazione fissati dal consiglio regionale.

Il programma degli acquisti di cui al primo comma preciserà tipi e caratteristiche dei veicoli, nonchè le aziende o gli enti cui verranno assegnati a titoli di uso temporaneo, precisando per ciascuno tipi e quantitativi.

Art. 4.

In relazione alle esigenze dei servizi nelle diverse aree del territorio regionale, al loro miglioramento qualitativo ed all'economia della gestione, la giunta regionale può condizionare l'assegnazione di determinati veicoli ad un'azienda al trasferimento alla Regione di altri veicoli di proprietà della stessa azienda, di caratteristiche diverse e di valore complessivamente non superiore, per la destinazione ad altra azienda che ne abbia fatto richiesta in quanto meglio rispondenti alle caratteristiche dei suoi servizi.

In questo caso i veicoli assegnati dalla Regione all'azienda cedente vengono attribuiti in via definitiva a quest'ultima, nei limiti del valore dei mezzi ceduti dall'azienda stessa, i quali entrano a far parte del patrimonio disponibile della Regione.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata ad effettuare gli acquisti previsti dal programma e con le modalità approvate dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Art. 6.

La spesa di L. 2.640.000.000 farà carico al cap. 58450 del bilancio di previsione del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 20 dicembre 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 novembre 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 17 dicembre 1979.

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1979, n. 67.

Sussidi di esercizio alle imprese concessionarie di autoservizi di linee extraurbani viaggiatori per l'anno 1978. Integrazioni alla legge regionale 26 luglio 1978, n. 51.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 28 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la erogazione del sussidio alle imprese che esercitano autoservizi di linee di concessione regionale fino all'80% delle passività determinate per l'anno 1978, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 26 luglio 1978, n. 51, è disposta, a saldo, un'autorizzazione di spesa per L. 5.000.000.000, da gravarsi sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 al cap. 58250 che viene istituito con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 2.

Agli stadi di previsione di competenza e di cassa del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1979 sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

In aumento:

Cap. 14100. — Proventi e rimborsi diversi	L.	500.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 01050. — Maggiore accertamento gettito ILOR anni 1976 e precedenti	L.	2.500.000.000

PARTE SPESA

In diminuzione:

Cap. 63000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)	L.	500.000.000
Cap. 64700. — Fondo di riserva per spese obbligatorie	»	1.300.000.000
Cap. 64800. — Fondo di riserva spese impreviste	»	200.000.000
Totale in diminuzione . . .	L.	2.000.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 58250. — Sussidio a saldo per l'anno 1978 alle imprese che esercitano autoservizi di linee di concessione regionale, ai sensi della legge regionale 26 luglio 1978, n. 51 (legge regionale n. 64 del 20 novembre 1979 atti del consiglio)	L.	5.000.000.000

RIEPILOGO

Parte entrata: in aumento	L.	500.000.000
Parte entrata: di nuova istituzione . . .	»	2.500.000.000
Parte spesa: in diminuzione	»	2.000.000.000
Totale . . .	L.	5.000.000.000
Parte spesa: di nuova istituzione	»	5.000.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 20 dicembre 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 novembre 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 17 dicembre 1979.

(2355)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801070)